



CORTE D'APPELLO DI MILANO  
CONSIGLIO GIUDIZIARIO

N. 7056 /CG/2018 prot

OGGETTO: Modifica del protocollo di tutela della genitorialità del 1.6.2011.

Milano, 26 GIU. 2018

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI  
MILANO

SEDE

AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO

MILANO

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

LORO SEDI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL  
DISTRETTO

LORO SEDI

AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL  
DISTRETTO

LORO SEDI

Si trasmette il Protocollo d'intesa relativo all'oggetto, sottoscritto in data 29.5.2018.

Si comunica che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 12 giugno 2018 ha deliberato quanto di seguito si trascrive:

**“10) Determinazioni in merito alla proposta di modifica del protocollo di tutela della genitorialità del 1.6.2011 – rinvio dalla seduta del 5.6.2018 (rel. Ortolan) pratica 459/2018;**

Il Consiglio, sentito il relatore, approva il protocollo di tutela della genitorialità sottoscritto il 29.5.2018.”

Il Presidente  
(Marina Anna Tavassi)

459 U

Allegato verbale  
29/5/18

Comitato Pari Opportunità  
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Comitato Pari Opportunità  
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

*CORTE D'APPELLO DI MILANO*

*PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO*

*TRIBUNALE DI MILANO*

*PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO*

*TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO*

*TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO*

*PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO*

*UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO*

*COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI MILANO*

*CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO*

*COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI MILANO*

*CAMERA PENALE DI MILANO*

*VISTI*

*Gli articoli 2,3,24 e 51 della Costituzione italiana;*

*gli articoli 2,3,137,141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di  
Lisbona;*

*la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del  
principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla  
promozione professionale e le condizioni di lavoro;*

*Il D.lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;*

*la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;*

*il D.lgs. del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2007/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;*

*il D.lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";*

*la l. 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;*

*il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335;*

*il D.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;*

*il Codice Deontologico Forense;*

*l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia del 13 dicembre 2007;*

*gli artt. 277 e ss. Circolare sulla Formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019 del 25/1/2017 e successive modifiche;*

*l'art. 24 Circolare 16/11/2017 Circolare sulla organizzazione delle Procure;*

*gli articoli 81-bis disp. Att. C.p.c. e 420 - ter comma 5 e 5 bis così come modificati dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.*

## **PREMESSO**

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso:

- 1) le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
- 2) In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa, ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.
- 3) **Il giudice, nel processo civile**, nel fissare le udienze, disporre i rinvii e stabilire il calendario del processo, deve tenere conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ivi incluso dal d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (ovvero del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi), laddove il difensore documenti lo stato di gravidanza, l'avvenuta adozione e/o affido.  
Analogamente, il giudice deve tener conto di tale documentata condizione ai fini della proroga dei termini indicati nel calendario del processo.  
Dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.  
**Il giudice, nel processo penale**, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 420 ter c.p.p., laddove il difensore abbia comunicato lo stato di gravidanza o di avvenuta adozione e/o affido e lo abbia documentato nel più breve tempo possibile, deve provvedere ai sensi dell'art. 420 ter comma 1 c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso.  
Le disposizioni di cui sopra non possono pregiudicare la trattazione dei procedimenti in cui vi siano imputati sottoposti a misure cautelari personali.  
Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.
- 4) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.
- 5) Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la presenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.
- 6) Le Cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Comitato Pari Opportunità  
presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

Il presente protocollo, che recepisce le recenti innovazioni normative di cui alla l. n. 205/2017, viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il presente protocollo annulla e sostituisce quello del 1/6/2011 promosso dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Milano e dal Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. Resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed organizzazioni forensi del Distretto di Milano che intendano successivamente aderirvi.

Milano, 29/5/2018

Il Presidente della Corte d'Appello di Milano

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente del CPO presso il Consiglio Giudiziario di Milano

Il Presidente del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera Penale di Milano

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Milano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano